

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Atto di Appello ex art. 433 c.p.c

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **Annamaria BELLO**, nata il 20.05.1974 [REDACTED]
[REDACTED], C.F. BLLNMR74E60D514W, rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici
(LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del
Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed
elettivamente domiciliata presso la pec dei difensori come risultanti dai registri di
giustizia:limblici@avvocatiagrigento.it, francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, fax 0922-5098037,

Appellante

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore (C.F.
80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
con sede in via Vecchia Ognina, 149, Catania, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it.

Appellato

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola dell'infanzia che hanno ottenuto l'immissione in ruolo
nella provincia di Agrigento dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2020/21

controinteressati

per la riforma parziale

della sentenza n. 279/2022 pubbl. in data 01/03/2022 del Tribunale di Siracusa-
Sezione Lavoro, non notificata, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di



Siracusa, dott. Francesco Clemente Pittera, ha rigettato parzialmente le domande di cui al ricorso iscritto al n. 1995/2020 R.G. con compensazione delle spese di lite.

La sentenza di primo grado, come meglio si chiarirà nel corpo del presente atto, ha accolto in diritto le doglianze proposte dall'odierna appellante con l'unico motivo del ricorso introduttivo relativo alla illegittimità delle operazioni di mobilità territoriale censurate effettuate in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994; tuttavia, il Giudice, non ha accolto la domanda relativa all'assegnazione di una sede alla ricorrente nella provincia di Agrigento, poichè ha ritenuto non assolto l'onere probatorio del diritto ad ottenere uno dei 56 posti disponibili negli anni considerati presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento.

Fatto salvo, dunque, il principio di diritto, la signora Bello censura l'impugnata sentenza sotto il profilo della mancata assegnazione di una sede e dell'onere probatorio che il Giudice ha posto a suo carico.

L'impugnata sentenza è parzialmente errata ed ingiusta e va pertanto riformata nella parte di seguito specificata.

La signora Bello censura l'impugnata sentenza nelle seguenti parti:

I. Nella parte in cui il Tribunale da pagina 8 a pagina 10 della sentenza afferma che:

“Tuttavia, la domanda con la quale le ricorrenti hanno chiesto di ordinarsi all'Amministrazione scolastica l'assegnazione presso la sede prescelta nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021 e successive, non può essere accolta, non essendo pienamente dimostrato il diritto delle docenti ad ottenere uno dei 56 posti disponibili presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento. Invero, gli elementi probatori forniti risultano insufficienti ad attestare il possesso di un punteggio superiore a tutti i partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 e per quelli successivi che, al pari delle ricorrenti, non sono stati assegnati a quella sede e a quell'ambito, seppur



indicati come prioritarie preferenze in domanda. Le docenti si sono, infatti, limitate ad allegare il proprio punteggio senza produrre la documentazione necessaria per una comparazione tra tutti coloro che hanno richiesto la mobilità nelle medesime condizioni delle ricorrenti, impedendo di accertare il possesso dei requisiti per ottenere il trasferimento richiesto, alla luce dei posti disponibili nell'ambito provinciale indicato in ricorso e del punteggio assegnato ad ognuno degli eventuali controinteressati. In considerazione del mancato riscontro probatorio a conferma del pieno diritto all'assegnazione nelle sedi indicate, pur avendo rilevato l'erroneità dell'amministrazione nella valutazione posta alla base delle operazioni di trasferimento 2020/2021, non vi sono, in atti, elementi sufficienti per ritenere fondata, sulla base di un giudizio comparativo a livello interprovinciale, la domanda avanzata che, pertanto, non può essere accolta, non avendo allegato, né, tantomeno, dimostrato, che tra i posti disponibili ed assegnati nell'ambito di quelle operazioni di mobilità, almeno uno di essi, sarebbe stato, senz'altro, alle stesse assegnato, in quanto titolari del più alto punteggio tra tutti gli aspiranti di quell'ambito territoriale, tenendo conto non soltanto dei docenti assegnatari della sede ma di tutti i docenti che a livello interprovinciale avessero indicato una delle sedi prescelte dalle ricorrenti. In altri termini, pur essendo riscontrata l'erroneità dei criteri applicati dall'amministrazione scolastica nell'espletamento della procedura relativa all'assegnazione delle sedi vacanti e disponibili dell'ambito territoriale di destinazione, le docenti avrebbe dovuto dar prova della sussistenza di un diritto soggettivo pieno all'assegnazione in quella sede, dimostrando che, in caso di regolare espletamento della procedura, sarebbero risultate senz'altro assegnatarie del posto (o delle altre sedi scolastiche indicate in domanda) per effetto di un punteggio superiore a quello di tutti gli altri richiedenti nelle medesime condizioni. Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata l'illegittimità delle operazioni di mobilità interprovinciale e, per l'effetto, ordinato al Ministero dell'Istruzione a rideterminare la sede di destinazione delle ricorrenti in applicazione del punteggio più alto e della graduazione



dei criteri di scelta indicati nella domanda, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo; si rigetta per il resto il ricorso. Avuto riguardo al parziale accoglimento e, pertanto, alla soccombenza reciproca, si compensano integralmente tra le parti le spese del giudizio”.

II. Nella parte in cui, in dispositivo, si afferma che *“Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1995/2020 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione, e/o difesa Ordina al Ministero dell’Istruzione a rideterminare la sede di destinazione delle ricorrenti in applicazione del punteggio e della graduazione dei criteri di scelta indicati nella domanda di mobilità interprovinciale, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”*

Con il presente appello si chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza, di voler modificare la parte di dispositivo, sostituendo *“all’ordine di rideterminazione della sede di destinazione”* l’ordine di assegnare una sede nella provincia di Agrigento anche, ove occorra, in soprannumero”; e, per l’effetto, di voler adottare tutti gli atti necessari e consequenziali all’assegnazione di una sede nella provincia di Agrigento.

Esposizione dei fatti e svolgimento del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa

1. L’appellante è insegnante nella scuola dell’infanzia -posto comune- attualmente titolare ed in servizio nella provincia di Siracusa.
2. La stessa negli anni ha sempre presentato domanda di mobilità interprovinciale al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare, ossia Agrigento (all. nn. 2, 3, 4 e 5 fasc. di primo grado).



3. Nonostante le domande di mobilità interprovinciali ritualmente presentate, l'odierna appellante non è mai riuscita ad avvicinarsi alla provincia di residenza a cagione dell'asserita insufficienza di posti disponibili nelle sedi indicate.
4. La stessa, tuttavia, ha avuto modo di constatare che nei vari anni e nella provincia prioritariamente richiesta sono stati assegnati un numero considerevole di posti con le nuove immissioni in ruolo in favore di docenti precari.
5. Per tali ragioni si è determinata a proporre ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro (depositato in data 22.10.2020 con R.G.1995/2020), contestando l'esito delle operazioni di mobilità relative agli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
6. Il Giudice designato, Dott. Francesco Clemente Pittera, ha fissato la prima udienza per il 29.06.2021; l'amministrazione resistente non si è costituita, rimanendo contumace.
7. Con decreto del 2.11.2020 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur; la pubblicazione di quanto ordinato dal Giudice è stata effettuata regolarmente e nei termini.
8. All'udienza di discussione dell'1.03.2022 la causa è passata in decisione; a scioglimento della riserva assunta il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite.
9. Il Tribunale ha accolto totalmente le argomentazioni in diritto sviluppate nel primo motivo di ricorso, ma non ha ordinato l'assegnazione di una sede, come richiesto in seno alle conclusioni, poiché non ha ritenuto assolto in capo alla ricorrente l'onere probatorio del diritto alla sede rivendicata; in luogo dell'assegnazione della sede, il Giudice ha ordinato "di rideterminare la sede di destinazione delle ricorrenti in applicazione del punteggio e della graduazione dei criteri di scelta indicati nella



domanda di mobilità interprovinciale, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo”.

10. In data 16.03.2022, ed a mezzo della scrivente difesa, l'odierna appellante ha chiesto l'esecuzione della sentenza; con nota prot. n. 4334 del 6.04.2022 (all. n. 3) l'Ambito Territoriale di Agrigento ha rifiutato di assegnare una sede sostenendo che *“dall'esame delle graduatorie degli aspiranti al movimento per gli anni scolastici oggetto di controversia che, pure al netto degli accantonamenti, le insegnanti Bello Annamaria e Sciumè Margherita con il punteggio riconosciuto non avrebbero ottenuto la mobilità in quanto precedute da numerosi altri docenti aspiranti al movimento in provincia di Agrigento tutti non soddisfatti e con punteggio e/o precedenza superiore a quello delle ricorrenti”*.

11. L'Ufficio, tuttavia, non ha mai dato prova (né nel giudizio di primo grado, né in fase di esecuzione) dell'esistenza di altri aspiranti all'assegnazione dei 56 posti rivendicati.

Motivo dell'Appello

Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 111 Cost. e art. 2697 c.c. in ordine all'attribuzione dell'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata. Erroneità della sentenza laddove ha posto in capo alla ricorrente l'onere di provare di aver diritto all'assegnazione di una sede.

Il Giudice di primo grado ha errato laddove a pagina 8, 9 e 10 della sentenza, pur riconoscendo l'illegittimità delle operazioni di mobilità interprovinciali contestate per violazione dell'art. 470 D.lgs n. 297/1994, non ha accolto la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare all'Amministrazione scolastica l'assegnazione di una delle 56 sedi rivendicate.

Il Tribunale ha motivato il rigetto parziale sulla scorta della motivazione che *“gli elementi probatori forniti risultano insufficienti ad attestare il possesso di un punteggio*



superiore a tutti i partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 e per quelli successivi che, al pari delle ricorrenti, non sono stati assegnati a quella sede e a quell'ambito, seppur indicati come prioritarie preferenze in domanda. Le docenti si sono, infatti, limitate ad allegare il proprio punteggio senza produrre la documentazione necessaria per una comparazione tra tutti coloro che hanno richiesto la mobilità nelle medesime condizioni delle ricorrenti, impedendo di accertare il possesso dei requisiti per ottenere il trasferimento richiesto". In questo modo, il Giudice di primo grado ha posto in capo all'odierna appellante l'onere probatorio.

La sentenza merita censura alla luce del principio di vicinanza della prova e delle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di onere della prova nelle procedure di mobilità scolastica.

Nel caso di specie è evidente come ci si trovi dinanzi ad una errata applicazione dell'art. 2697 c.c. "onere della prova". Come ribadito più volte dalla Suprema Corte di legittimità, «la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa (Cass. n. 20484/2008; Cass. 15406/2009; Cass. n. 24573/2011; Cass. n. 6209/2016; Cass. n. 5961/2016; Cass. n. 486/2016).

In altre parole, nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2697 c.c. deve rispettare il fondamentale principio della riferibilità, vicinanza e disponibilità della prova, secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto "più vicino" al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole.



Pertanto, se è il datore di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive, non può trasferirsi sul lavoratore l'onere di provare di fatto circostanze non conosciute e né altrimenti conoscibili. Diversamente opinando, si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto il suo diritto alla difesa come garantito costituzionalmente dagli artt. 24 e 111 della Cost.

Sulla specifica questione dell'onere della prova in materia di mobilità scolastica è di recente intervenuta la Cassazione che - in linea con il consolidato orientamento espresso in punto di vicinanza della prova sopra citato - ha ritenuto che: *“la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, **ha natura di azione di adempimento**, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P. A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito”* ([Corte di Cassazione sentenza n. 36356/2021](#))¹.

La stessa Corte ha confermato tale principio, in una successiva sentenza, ponendo a carico del Ministero l'onere di provare l'esatto adempimento, in ossequio al principio di vicinanza della prova, affermando che *“è onere dell'Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l'ambito in questione e che il posto è stato assegnato ad un'altra docente che ha partecipato alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C, e ciò in quanto anche a voler considerare che il posto si fosse reso disponibile a seguito di un*

¹ la sentenza in evidenza in [blu](#) contiene un link diretto con il sito <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>



tramutamento nella fase C, lo stesso doveva essere riassegnato nella medesima fase C” ([Cass. sentenza n. 11382/2022](#)).

La Corte ha così definitivamente chiarito che *“Risultava violato inoltre il principio di vicinanza della prova; in ragione di detto principio risultava improponibile che un lavoratore possa essere in grado di portare in giudizio i dati di fatto utili a valutare la vacanza o meno del posto di lavoro che viene chiamato ad occupare peraltro in una struttura macroeconomica nazionale retta da una normativa complessa come quella scolastica”*.

L’insegnante Bello ha provato che un rilevante numero di posti (ben 56) destinati ad essere messi a concorso in seno alle operazioni di mobilità sono stati accantonati per le nuove immissioni in ruolo.

La loro assegnazione è avvenuta in violazione delle norme disciplinanti la mobilità e dell’art. 470 del D.lgs n. 297/1994. L’odierna appellante ha, quindi, compiutamente dedotto l’inadempimento ed il Giudice ha accertato l’illegittimità delle operazioni di mobilità censurate.

L’amministrazione, dal canto suo, rimanendo contumace, non ha in alcun modo provato (essendo in possesso di tutta la documentazione utile, facilmente consultabile dal proprio database) che altri insegnanti partecipanti alla mobilità avessero diritto all’assegnazione di quei posti, in quanto dotati di titolo poziore.

E’ evidente, dunque, che alla luce del consolidato principio di vicinanza della prova l’impugnata sentenza merita di essere riformata sul punto con conseguente declaratoria del diritto dell’appellante all’assegnazione di una sede ed al trasferimento nella provincia richiesta (Agrigento).

Per tutto quanto sopra dedotto e per quanto ancora eventualmente a dedursi, la signora Annamaria Bello, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l’Ecc.ma Corte adita, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, previa fissazione dell’udienza di



comparizione delle parti, riformare parzialmente la sentenza n. 279/2022 del 01/03/2022 del Tribunale di Siracusa, dott. Francesco Clemente Pittera, in quanto errata ingiusta e carente di adeguata motivazione, e per l'effetto accogliere le domande svolte in primo grado e volere:

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, quantomeno a far data dall'a.s. 2017/2018, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti per le immissioni in ruolo negli anni considerati;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione di una sede all' insegnante nella provincia di Agrigento;
3. condannare l'Amministrazione alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso in appello ai controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che in primo grado è stata autorizzata dal Tribunale l notifica ex art. 151 c.p.c, chiedono che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali e Corti in situazione analoghe.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Si producono:

- 1) copia conforme della sentenza appellata n. 279/2022 del Tribunale di Siracusa;
- 2) fascicolo di primo grado integrale R.G. n. 1995/2020 in formato telematico;
- 3) nota prot. n. 4334 del 6.04.2022 dell'Ambito Territoriale di Agrigento;
- 4) giurisprudenza della Cassazione.

Favara/Catania, 29 agosto 2022

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

